

2. DOCUMENTAZIONE da allegare alle istanze di autorizzazione paesaggistica con “procedimento ordinario” (art. 146 D. Lgs. 42/2004)

La documentazione da allegare alle istanze di autorizzazione è stata definita dal DPCM 12 dicembre 2005 ed il medesimo provvedimento, all'art. 3, prevede che le Regioni possono sottoscrivere, con la Direzione Regionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, un accordo che integri e semplifichi la documentazione che deve accompagnare le istanze di autorizzazione paesaggistica.

Regione Lombardia, unica sul territorio nazionale, in data 4 agosto 2006 ha sottoscritto tale accordo con la Direzione regionale per i Beni paesaggistici ed architettonici della Lombardia.

Tale accordo è tuttora valido ed appare opportuno richiamare il punto 1 laddove si segnala, elemento peraltro del tutto ovvio ed evidente, che la documentazione che deve accompagnare le istanze di autorizzazione paesaggistica deve essere redatta alla scala adeguata ed in relazione al tipo di intervento proposto.

E' evidente che sia i contenuti della relazione paesaggistica che gli elaborati di progetto avranno necessità di essere più o meno approfonditi e dettagliati a seconda del tipo di progetto: il progetto per la modifica di una apertura di un edificio residenziale esistente comporta la redazione di una relazione paesaggistica e di elaborati progettuali diversi per quantità e qualità di un progetto di urbanizzazione di una parte di territorio.

ACCORDO
AI SENSI DELL' ART. 3 DEL DPCM 12.12.2005

RELATIVO ALLA DOCUMENTAZIONE
CHE DEVE ACCOMPAGNARE LE ISTANZE DI
AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

TRA

REGIONE LOMBARDIA

E

**MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA'
CULTURALI**



TRA

la REGIONE LOMBARDIA

nella persona dell'Assessore al Territorio e Urbanistica

e

la DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA
LOMBARDIA

del Ministero per i Beni e Le Attività Culturali
nella persona del Direttore Regionale

PREMESSO

- che il "Codice dei beni culturali e del paesaggio" (Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) prevede all'art. 146, comma 3 che sia individuata la documentazione necessaria ai fini della verifica di compatibilità paesaggistica degli interventi proposti;
- che la "Legge per il governo del territorio" (Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12) richiama all'art. 80, comma 1 tale previsione della norma nazionale;
- che con DPCM 12 dicembre 2005 sono state definite *"le finalità, i criteri di redazione, i contenuti della relazione paesaggistica che correda, congiuntamente al progetto dell'intervento che si propone di realizzare ed alla relazione di progetto, l'istanza di autorizzazione paesaggistica..."*;
- che il medesimo provvedimento prevede che la Regione, previo accordo con la Direzione regionale del Ministero dei beni e le attività culturali territorialmente competente, possa integrare e semplificare i contenuti della relazione paesaggistica;
- che con DGR n. VIII/2121 del 15 marzo 2006 sono stati approvati "Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici" ;
- che in particolare l'allegato A del suddetto provvedimento regionale, nelle more degli adempimenti previsti dall'art 3 del DPCM 12.12.2005, *"indica i contenuti della relazione paesaggistica che deve corredare la domanda d'autorizzazione congiuntamente al progetto dell'intervento che si propone di realizzare"*;
- che l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 24 marzo 2006, n. 157 non ha modificato per quanto attiene questo aspetto le precedenti disposizioni del "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- che appare, pertanto, opportuno ricercare uno specifico accordo sui contenuti della relazione paesaggistica e sulla documentazione che deve accompagnare i progetti di trasformazione paesaggistica che interessano il territorio lombardo, al fine di evitare che disposizioni regolamentari distinte possano costituire elemento di incertezza a tutto svantaggio della qualità dei progetti di trasformazione paesaggistica;

SI SOTTOSCRIVE IL PRESENTE ACCORDO
ai sensi dell'art. 3 del DPCM 12 dicembre 2005

1. le domande di autorizzazione paesaggistica relative ad interventi di trasformazione del territorio lombardo dovranno essere corredate dalla documentazione, alla scala adeguata ed in relazione al tipo di intervento, indicata al punto successivo;
2. la documentazione che obbligatoriamente deve accompagnare le istanze di autorizzazione paesaggistica è costituita dalla relazione paesaggistica, dagli elaborati dello stato di fatto e dagli elaborati di progetto che, indicati nell'allegato A alla DGR n. VIII/2121 del 15 marzo 2006, di seguito si trascrivono:

Relazione paesaggistica

I contenuti della relazione paesaggistica qui definiti costituiscono per l'Amministrazione competente la base di riferimento essenziale per la verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi ai sensi dell'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" come sostituito dall'art. 16 del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157.

La relazione paesaggistica contiene tutti gli elementi necessari alla verifica della compatibilità dell'intervento, con riferimento specifico alle motivazioni del vincolo paesaggistico gravante sull'area nonché ai contenuti e alle indicazioni del Piano Territoriale Paesistico Regionale ovvero dei piani a valenza paesaggistica di maggiore dettaglio (PTC Provinciali e di Parco, strumenti urbanistici comunali).

La relazione deve, peraltro, avere specifica autonomia d'indagine ed essere corredata da elaborati tecnici preordinati altresì a motivare ed evidenziare la qualità dell'intervento anche per ciò che attiene al linguaggio architettonico e formale adottato in relazione al contesto d'intervento.

La relazione paesaggistica, mediante opportuna documentazione, dovrà dare conto dello stato di fatto dei luoghi, in particolare del contesto paesaggistico di riferimento (naturale, agricolo tradizionale, agricolo industrializzato, urbano, periurbano e insediativo diffuso e/o sparso) e della morfologia dell'ambito (costiero/rivierasco, di pianura, collinare montano), nonché delle caratteristiche progettuali dell'intervento.

Dovrà inoltre essere illustrato, nel modo più chiaro ed esaustivo possibile, l'effetto paesaggistico conseguente la realizzazione dell'intervento proposto (lo stato dei luoghi dopo l'intervento).

A tal fine, ai sensi dell'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, come sostituito dall'art. 16 del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157, la relazione paesaggistica allegata alla domanda d'autorizzazione indica:

- lo stato attuale del bene paesaggistico interessato;
- gli elementi di valore paesaggistico in esso presenti, nonché le eventuali presenze di beni culturali tutelati dalla parte II del Codice;
- gli impatti sul paesaggio delle trasformazioni proposte;
- gli eventuali elementi di mitigazione e compensazione proposti.

Deve anche contenere tutti gli elementi utili all'Amministrazione competente per effettuare la verifica di conformità dell'intervento proposto, consentendo di accertare la compatibilità rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo, nonché la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato e la complessiva coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale.

Elaborati per la rappresentazione dello stato di fatto

1. Inquadramento territoriale in scala adeguata (corografia, aerofotogrammetria, stralcio del PTC Provinciale o di Parco se vigenti, dello strumento urbanistico comunale, nonché fotopiano, se esistente) in relazione al tipo di intervento proposto;
2. Planimetria generale nelle scale 1:5000, 1:2000 o 1:1000, in relazione alla dimensione e localizzazione dell'intervento, con individuazione degli elementi costitutivi e rappresentativi del paesaggio;
3. Piano quotato, redatto in scala adeguata al tipo di trasformazione proposta, comprendente le specie vegetali presenti relazionato alla più vicina sede stradale; nel caso di territorio in declivio il progetto sarà corredato da una o più sezioni quotate estese a tutto il territorio oggetto dell'intervento, sede stradale ed edifici circostanti; nello stesso elaborato saranno indicati i movimenti di terra previsti in scavo e riporto nonché le opere di contenimento delle terre.
4. Rilievo dello stato di fatto dell'edificio o di altri manufatti (piante e coperture, prospetti e sezioni significative in scala 1:100) sui quali si intenda intervenire, descrittivo anche delle caratteristiche di finitura originali (quali, ad esempio, il tipo di intonaco, di pitturazione delle superfici, di trattamento delle opere metalliche e lignee, dei materiali di gronda e di copertura, ecc.), compreso, nel caso di interventi su intonaci storici, eventuale rilievo del degrado materico e indagine stratigrafica degli stessi.
5. Documentazione fotografica che rappresenti da più punti di vista, in modo panoramico, l'edificio o l'area oggetto dell'intervento.

Elaborati di progetto

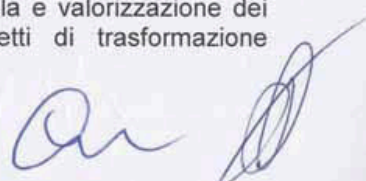
1. Planimetria con l'inserimento ambientale del progetto (1:500, 1:5000) che individui i caratteri estetici e percettivi dell'intervento in relazione al contesto.
2. Piante, prospetti e sezioni significative: in scala 1:100 per gli edifici ed in scala adeguata per gli interventi di maggiore estensione territoriale.
3. Indicazione dei materiali di impiego, dei relativi colori (campionati) e dei sistemi costruttivi con rappresentazione, se necessaria, degli eventuali particolari;
4. Sezioni ambientali schematiche (1:500, 1:1000) rappresentative del rapporto fra l'intervento e il contesto paesaggistico assoggettato a tutela.
5. Rappresentazione fotografica della simulazione in loco dell'opera progettata (mediante paline o altro metodo di rappresentazione reale dell'ingombro) o fotomontaggio che ne evidenzii l'inserimento nel contesto paesaggistico, in relazione al tipo di intervento proposto;
6. Eventuale indicazione degli elementi di mitigazione e compensazione.

In relazione a particolari caratteristiche degli ambiti oggetto d'intervento o del progetto, gli enti titolari della competenza paesaggistica possono motivatamente richiedere eventuali approfondimenti specialistici quali, ad esempio, ricerche storiche e sul patrimonio culturale, indagini geologiche e/o vegetazionali ed altri studi.

Va precisato che gli enti sono tenuti a rendere disponibili e consultabili gli studi effettuati in loro possesso al fine di non rendere ulteriormente gravosa, per i richiedenti e progettisti, la redazione del progetto e della documentazione di accompagnamento dello stesso.

Le domande di autorizzazione paesaggistica carenti della relazione paesaggistica e della documentazione di progetto, non potendo essere compiutamente valutate, dovranno essere integrate con la documentazione mancante;

3. gli Enti firmatari si impegnano a verificare entro il 31 marzo 2007, anche tramite la realizzazione di controlli a campione, gli effetti dell'applicazione del presente accordo, provvedendo se necessario, e tramite un nuovo accordo, ad apportare le opportune modifiche e/o integrazioni al fine di garantire una attenta tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici tramite una elevata qualità dei progetti di trasformazione paesaggistica;



4. gli Enti firmatari si impegnano a promuovere, tramite la partecipazione a seminari/corsi di formazione e aggiornamento promossi anche dagli Enti locali e/o dalle associazioni professionali, un più elevato livello di consapevolezza progettuale tale da conseguire un miglior inserimento paesaggistico degli interventi proposti.

Letto, confermato e sottoscritto

Milano, li 4 AGO 2006

Per **REGIONE LOMBARDIA** l'Assessore al Territorio e Urbanistica

Davide Boni

Per **MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI** il Direttore Regionale per i
beni culturali e paesaggistici della lombardia

Carla Di Francesco

Carla Di Francesco